



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Sezione Provinciale L'AQUILA

c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco L'Aquila
Via Pescara, 85 - 67100 L'Aquila
Tel. 3248487926
email: conapo.laquila@pec.it

L'Aquila, 13 Gennaio 2023

Prot. n. 01/23

Al Sottosegretario di Stato On. Emanuele PRISCO

Al Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civile
Prefetto Laura LEGA

Al Prefetto di L'Aquila Dott.ssa Cinzia TORRACO

Al Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
Ing. Guido PARISI

Al Direttore Regionale Vigili del fuoco Abruzzo
Ing. Felice DI PARDO

Al Comandante Provinciale Vigili del Fuoco L'Aquila
Ing. Romeo PANZONE

Alla Commissione di garanzia sull'esercizio del diritto di sciopero

All'Ufficio III – Relazioni sindacali
Dipartimento dei Vigili del fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civile

Alla Segreteria Generale CONAPO

Alla Segreteria Regionale CONAPO Abruzzo

Oggetto: **PROCLAMAZIONE STATO DI AGITAZIONE PROVINCIALE CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO - PREAVVISO SCIOPERO - RICHIESTA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE.**

La scrivente organizzazione sindacale CONAPO (Sindacato Autonomo dei Vigili del Fuoco), con la presente proclama lo stato di agitazione provinciale del personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di L'Aquila e preannuncia l'intenzione di indire lo sciopero provinciale della categoria. Chiede l'attivazione, nei termini di legge, delle preventive procedure di conciliazione previste dalla legge n. 146/1900 e ss.mm.ii.

Il presente stato di agitazione è riferito alle seguenti problematiche:

➤ **GRAVI IRREGOLARITA' NELLA PROCEDURA DI MOBILITA' TERRITORIALE CON LA VIOLAZIONE DELLA LEGGE 104/1992 e del D.LGS. 267/2000 NONCHE' DEI VIGENTI CRITERI TERRITORIALI DI MOBILITA' PROVINCIALE.**

- In particolare con la emanazione dell'O.d.G. n. 1161 del 15/12/2022 un dipendente è stato trasferito dal distaccamento di Avezzano (ove già prestava servizio in quanto ivi assegnato sin dal 21/12/2020 quale sede più vicina per assistere il padre disabile in situazione di gravità ai sensi della legge 104/92) alla sede di Sulmona. Ciò, nonostante il trasferimento violi espressamente l'art. 33, comma 5 della legge Legge 104/92, nella parte in cui prevede che **il lavoratore dipendente, pubblico o privato che assiste una persona con disabilità in situazione di gravità "ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede"**; nonchè l'art. 4 dei vigenti criteri territoriali di mobilità provinciale di cui all'O.d.G. n. 606/2019 (allegato), nella parte in cui prevede che, in caso di mobilità nazionale, "Qualora il dipendente sia già in servizio presso il Comando, fermo restando

*che sarà assegnato secondo i criteri di cui all'art. 2, **potrà permanere presso la sede già assegnata, fino al mantenimento dei requisiti previsti dalle citate leggi speciali***". Il trasferimento in questione, peraltro, è stato disposto nonostante nella sede di Avezzano (ove il dipendente era stato assegnato ai sensi della legge 104/92) vi fosse carenza di organico come evidenziato e formalizzato dallo stesso comando di L'Aquila con l'O.d.G. n. 1093 del 21/11/2022 (allegato).

- Con il medesimo O.d.G. n. 1161 del 15/12/2022, un altro dipendente è stato trasferito dal distaccamento di Sulmona (ove già prestava servizio in quanto ivi assegnato sin dal 24/11/2020 quale sede più vicina al luogo ove espleta il mandato di consigliere comunale) alla sede di Castel di Sangro. Ciò, nonostante il trasferimento violi espressamente l'art. 78, comma 6 del D.Lgs. 267/2000, laddove dispone che ***"Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità"***; nonché l'art. 4 dei vigenti criteri territoriali di mobilità provinciale di cui all'O.d.G. n. 606/2019, nella parte in cui prevede che, in caso di mobilità nazionale, ***"Qualora il dipendente sia già in servizio presso il Comando, fermo restando che sarà assegnato secondo i criteri di cui all'art. 2, potrà permanere presso la sede già assegnata, fino al mantenimento dei requisiti previsti dalle citate leggi speciali"***.

Di più, il trasferimento in questione viola altresì nuovamente i vigenti criteri territoriali di mobilità provinciale di cui all'O.d.G. n. 606/2019, poiché anche in assenza di legge speciale, detto dipendente ha comunque maturato titoli di mobilità ordinaria tali da permanere a Sulmona, sede ove il comando di L'Aquila ha evidenziato e formalizzato la carenza di organico (cui è stato assegnato un altro dipendente in posizione deteriore di "ordine di ingresso", in ulteriore violazione dei vigenti criteri territoriali di mobilità provinciale).

In entrambi i casi i trasferimenti sono stati disposti senza il consenso degli interessati, contrariamente a quanto chiaramente ed inequivocabilmente stabilito dalle surrichiamate leggi speciali.

Rilevate le suddescritte gravi violazioni, la scrivente OS è prontamente intervenuta segnalando al Comando di L'Aquila con nota prot. n. 23/22 del 16/12/2022, cui però non si è registrato alcun riscontro.

Restando in attesa del previsto incontro relativo al tentativo obbligatorio di conciliazione si porgono distinti saluti.



Il Segretario Provinciale
Sindacato Autonomo VV.F.
C.Sq. Ermanno Pitone



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI L'AQUILA
UFFICIO RISORSE UMANE

ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO: Mobilità interna Capi Squadra e Capi Reparto.

In relazione alla prossima mobilità, di cui alla nota n. 50261 del 15.09.2022 della Direzione Centrale per le Risorse Umane, si rende necessario procedere ad un riassetto del personale operativo appartenente al ruolo di Capo Squadra e Capo Reparto.

Si rende noto che i posti disponibili sono:

- n. 3 presso il distaccamento di Castel di Sangro;
- n. 2 presso il distaccamento di Avezzano;
- n. 3 presso il distaccamento di Sulmona.

Con successiva disposizione, tenuto conto del necessario riequilibrio delle qualificazioni, patenti ecc. saranno indicati i turni di assegnazione.

Il personale che eventualmente aspira al cambio sede potrà produrre domanda entro le ore 12.00 del 28/11/2022 p.v. utilizzando il modello reperibile sulla intranet del Comando inviandolo alla mail: comando.laquila@vigilfuoco.it.

Si potranno altresì esprimere altre preferenze in ragione di eventuali movimenti diversi che potrebbero crearsi.

I Signori Capi Turno cureranno la diffusione della presente a tutto il personale anche quello assente a vario titolo.

CE

IL COMANDANTE
(PANZONE)

(firmato digitalmente ai sensi di legge)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI L'AQUILA
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI

ORDINE DEL GIORNO

Oggetto: Nuovi Criteri di mobilità del provinciale personale operativo.

Con riferimento all'oggetto, sentite le Organizzazioni Sindacali territoriali, si dispone l'adozione degli allegati criteri di mobilità provinciale che dovranno essere applicati da parte dei competenti Uffici di questo Comando nell'ambito delle procedure di cui trattasi.

Il presente Od.G. sostituisce quanto disposto con O.d.G. 186/2018 al punto 5.

IL RESPONSABILE RELAZIONI SINDACALI
D.L.G.V.D. Dott VIVARELLI G.

IL COMANDANTE.
MALIZIA
(firmato digitalmente ai sensi di legge)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI L'AQUILA

CRITERI DI MOBILITÀ INTERNA

Art. 1. Mobilità territoriale

La mobilità territoriale si attiva prima di quella nazionale, sia in ingresso sia in uscita dal Comando. Ha diritto a presentare domanda di mobilità tutto il personale che risulta in carico al Comando provinciale di L'Aquila ed appartenente alla stessa qualifica per la quale è avviata la mobilità stessa. Il personale fuori sede per leggi speciali, mantenendo la sede giuridica del Comando provinciale di L'Aquila, è ammesso a partecipare alla procedura di mobilità interna del Comando.

Sarà cura del Comando inserire sulla home page del sito web www.vigilfuoco.it/sitiVVF/laquila/ alla sezione "Avvisi", le disposizioni e la modulistica per la partecipazione alla procedura di cui trattasi.

Il personale avrà diritto al trasferimento verso la sede di servizio disponibile più conveniente alle proprie esigenze in base all'ordine di ruolo partendo dal personale più anziano.

Art. 2. Ingresso per mobilità nazionale

Il personale in ingresso al Comando di L'Aquila, proveniente da altri Comandi provinciali tramite mobilità nazionale, andrà a colmare le carenze create in occasione della mobilità territoriale tenendo conto dell'ordine di ingresso e delle esigenze di servizio.

Art. 3. Modalità di copertura delle sedi in funzione della qualifica del personale in ingresso

In caso di un numero di carenze superiore al numero di personale entrante al Comando, sarà data di norma priorità alla copertura dei posti presso le sedi distaccate, secondo le indicazioni ministeriali di cui alla nota STAFFCADIP n. 16928 del 28-12-2016.

In tal senso, in primo luogo si darà corso all'assegnazione di personale presso tutte le sedi distaccate, a partire dalle più distanti, garantendo una uniforme distribuzione nei turni, fino al completamento degli organici previsti. Eventuali carenze saranno poste a carico della sede centrale ovvero delle sedi a questa più prossime, tenuto anche conto di quanto previsto all'art. 1 co. 2 del Decreto del Capo del Corpo n. 63 del 21/4/2017, in modo da ridurre il numero di sostituzioni, come pure le distanze e i tempi di percorrenza.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI L'AQUILA

Art. 4. Personale in ingresso in possesso della legge 104/1992 e del D.lgs. 267/2000

Al personale che gode dei benefici della Legge 104/92, art. 33 comma 5 o del Decreto legislativo 267/2000, trasferito al Comando di L'Aquila in mobilità straordinaria, in anticipo rispetto a quanto previsto dalla mobilità nazionale, giuridicamente in forza ad altri comandi, sarà assegnato presso la sede più conveniente ove possibile in sovrannumero, fatte salve le esigenze di servizio.

Il personale in ingresso con la mobilità ordinaria nazionale (in prima assegnazione) sarà assegnato secondo i criteri di cui all'art. 2.

Qualora il dipendente sia già in servizio presso il Comando, fermo restando che sarà assegnato secondo i criteri di cui all'art. 2, potrà permanere presso la sede già assegnata, fino mantenimento dei requisiti previsti dalle citate leggi speciali.

Si precisa che il personale eventualmente assegnato in sovrannumero, non potrà occupare posti in organico previsti per il personale in forza al Comando di L'Aquila, che rimarranno sempre disponibili per le successive mobilità.

Art. 5. Personale in entrata al comando in possesso dei benefici dell'art. 42 bis D.lgs. 151/2001

Al personale che gode dei benefici ai sensi dell'art. 42 bis del D.lgs n. 151/2001, trasferito al Comando di L'Aquila in mobilità straordinaria, in anticipo rispetto a quanto previsto dalla mobilità nazionale, giuridicamente in forza ad altri comandi, è assegnato secondo le esigenze di servizio.

Art. 6. Personale in ingresso in possesso dell'art. 42 comma 2 del DPR 64/2012

Il personale che gode dei benefici di cui all'art. 42, comma 2, del D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 64, giuridicamente in forza ad altri Comandi ma assegnato temporaneamente al Comando di L'Aquila, è assegnato secondo le esigenze di servizio.

Art. 7. Personale in ingresso in possesso dell'art. 12 del DPR 7 maggio 2008

Il personale che gode dei benefici di cui all'art. 12 del D.P.R. 7 maggio 2008, trasferito al Comando di L'Aquila in mobilità straordinaria, in anticipo rispetto alla mobilità nazionale, giuridicamente in forza ad altre strutture, è assegnato temporaneamente, anche in sovrannumero, nella sede più confacente alla propria esigenza per il tempo indicato nel provvedimento ministeriale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI L'AQUILA

Art. 8. Cambio temporaneo di orario del personale C.R. per esigenze di servizio

Per sopperire alle eventuali carenze temporanee di Capi Squadra nelle sedi distaccate, esperita infruttuosamente la procedura di mobilità temporanea, i CR a turno differenziato possono essere temporaneamente assegnati al turno 12/24 - 12/48 con inserimento nel dispositivo di soccorso programmato nella stessa sede.

Art. 9. Assegnazione ed orario di lavoro del personale parzialmente idoneo (art. 134 D.lgs. 217/2005)

Il personale riconosciuto parzialmente non idoneo in via temporanea o permanente allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di appartenenza di cui all'art. 134 del D.lgs. 217/2005, transita a turno differenziato 12/36 ovvero a servizio giornaliero con funzioni non operative e può rivestire, se CR, la funzione di Coordinatore delle sedi distaccate del Comando di L'Aquila.

Sentito il parere dei competenti organismi sanitari e previo loro nulla osta, nel caso di inabilità parziale temporanea, il dirigente valutate le prioritarie esigenze di servizio, può consentire al dipendente di continuare a prestare temporaneamente servizio nei turni 12/24 - 12/48 per le attività tecnico operative ed amministrative correlate al soccorso, compatibili con lo stato di salute.

Art. 10. Assenze temporanee

Le assenze temporanee superiori a 30 giorni in un ruolo, possono essere colmate avviando una procedura di mobilità temporanea, con il criterio dell'anzianità di ruolo. Valgono i criteri indicati per la mobilità territoriale. Il personale trasferito temporaneamente rientra nella propria sede di assegnazione al cessare delle esigenze

Per esigenze di servizio, il Comando può in ogni caso disporre assegnazioni temporanee del personale alle sedi di servizio, nonché ai settori di alta specializzazione, per un periodo non superiore a sessanta giorni, rinnovabili qualora le esigenze di servizio, assumano carattere di straordinaria rilevanza.